



COMUNE DI GAZZANIGA

PROVINCIA DI BERGAMO

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DECISIONE DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. VARIANTE 1 AL PGT DI GAZZANIGA

L' AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

L'anno duemilasedici addì venerdì 11 del mesi di marzo,

PREMESSO che:

- l'Amministrazione Comunale di Gazzaniga con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 23.09.2014 ha avviato il procedimento per la redazione del Piano di Governo del Territorio e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 76 in data 7.07.2015 sono state definite le autorità e le modalità per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Governo del Territorio del comune di Gazzaniga;

VISTA la Legge regionale 11 Marzo 2005 n. 12 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;

VISTI gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 e più specificatamente per il caso di specie quelli della D.G.R. 25 luglio 2012 n. IX/3836;

VISTO il Rapporto Preliminare redatto in data 3.11.2015 del tecnico incaricato Marcello arch. Rossi;

RICHIAMATO:

- la convocazione di conferenza di valutazione nell'ambito del Procedimento di esclusione della variante 1 dalla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, quale atto costituente il piano di Governo del Territorio, in data 26.01.2016 prot. com. 651;
- l'avviso di deposito e messa a disposizione del Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS pubblicato sull'albo informatico del comune di Gazzaniga in data 26.01.2016 al n. 64;

VISTI:

- la lettera del comune di Albino in data 3.02.2016, con la quale lo stesso comune non ha nulla da rilevare e osservare in merito alla variante 1 al PGT, né in merito alla procedura di esclusione dalla VAS (allegata al verbale di conferenza);
- il parere di ARPA Lombardia in data 15.02.2016 pervenuto in data 15.02.2016 al prot. com. 1109 (allegato al verbale di conferenza);
- il parere emesso dalla Provincia di Bergamo, pervenuto a mezzo PEC in data 10.03.2016 al prot. com. 1833, che concorda sulla non necessità di attivazione della VAS per la variante in oggetto;
- il parere di ATS Bergamo, dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria, pervenuto a mezzo fax l'11.03.2011 alle ore 9.18, che non vi sono eccezioni in merito all'esclusione della variante 1 al PGT dal procedimento VAS, prescrivendo che: *"la variante 8 risulta a confine con la zone di rispetto cimiteriale ridotta a 50,00 m. secondo il Decreto Prefettizio n. 16.259 del 6.09.1960. Qualunque opera in previsione dovrà restare completamente all'esterno di tale limite."*
- il verbale della conferenza di valutazione nell'ambito del Procedimento di esclusione della variante 1 dalla Valutazione Ambientale Strategica del Documento di Piano, quale atto costituente il piano di Governo del Territorio, in data 11.03.2016;

DATO ATTO che:

- ad eccezione di ARPA Lombardia e ATS Bergamo nessuno dei soggetti competenti ha avanzato eccezioni o prescrizioni ai fini dall'esclusione delle a VAS della presente variante al PGT inerente il Piano delle regole ed il piano dei Servizi;
- a controdeduzione di quanto riportato da ARPA Lombardia si è data ampia ed esaustiva controdeduzione nel verbale della conferenza di valutazione in precedenza citata;
- a controdeduzione di quanto indicato da ATS Bergamo, si conferma che nessuna opera sarà ammessa con la variante 1 al PGT all'interno della fascia di rispetto cimiteriale.

DECIDONO E DECRETANO

1. di non assoggettare la variante 1 al Piano di Governo del Territorio di Gazzaniga alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica- VAS, per le motivazione meglio espresse in premessa;
2. di non stabilire particolari condizioni ed indicazioni da rispettare al fine dell'adozione della variante, così come argomentato nel rapporto preliminare, fatte salve le indicazioni delle sottoscritte autorità, riportate nel parere di controdeduzione ARPA Lombardia in data 9.03.2016;
3. di provvedere alla pubblicazione sul sito web del comune e sul sito web SIVAS del presente decreto.



Autorità competente per la VAS
Geom. Stefano Pievani



Autorità procedente per la VAS
Geom. Camillo Bertocchi